

**Cause con termine di scadenza per il deposito delle osservazioni**  
**31 dicembre 2024-16 gennaio 2025**

**Ricognizione delle cause pregiudiziali italiane**

CAUSA	OGGETTO	AMMINISTRAZIONI
<p align="center"><b>C-588/24</b></p> <p align="center"><b>ITALIA</b> (Consiglio di Stato)</p>	<p align="center"><b>CONCORRENZA -</b>  <b>Autorità amministrative</b>  <b>indipendenti – Autorità</b>  <b>garante della</b>  <b>concorrenza e del</b>  <b>mercato – Concorrenza</b>  <b>– Intesa restrittiva –</b>  <b>Termini di conclusione</b>  <b>del procedimento</b>  <b>sanzionatorio –</b>  <b>Perentorietà -</b>            Interpretazione delle            disposizioni sul termine            ragionevole di            conclusione dei            procedimenti di cui agli            artt. 41 e 47 CDFUE e 6            CEDU (<i>dubbio sulla</i>  <i>compatibilità euro-</i>  <i>unitaria di una disciplina</i>  <i>nazionale che non</i>  <i>preveda espressamente la</i>  <i>natura perentoria dei</i>  <i>termini di conclusione dei</i>  <i>procedimenti sanzionatori</i>  <i>di fronte all’Autorità di</i>  <i>vigilanza, posti a tutela</i>  <i>dell’incolpato, lacuna che</i>  <i>ha l’effetto di consentire</i>  <i>all’Autorità di prorogare</i>  <i>unilateralmente i termini</i>  <i>di conclusione del</i>  <i>procedimento</i>  <i>sanzionatorio, anche al di</i>  <i>fuori dei casi</i>  <i>preventivamente</i>  <i>individuati nei propri</i>  <i>regolamenti o nella legge</i>  <i>ordinaria)</i></p>	<p align="center"><b>MIN GIUSTIZIA</b></p> <p align="center"><b>MIN IMPRESE E</b>  <b>MADE IN ITALY</b></p> <p align="center"><b>AGCM</b></p> <p align="center"><b>PCM DAE-</b>  <b>INFRAZIONI</b></p>
<p align="center"><b>C-597/24</b></p> <p align="center"><b>ITALIA</b></p>	<p align="center"><b>GIUSTIZIA E DIRITTI</b>  <b>FONDAMENTALI/LA</b>  <b>VORO E POLITICHE</b>  <b>SOCIALI- Disabilità -</b></p>	<p align="center"><b>MIN GIUSTIZIA</b></p> <p align="center"><b>MIN ISTRUZIONE</b>  <b>E MERITO</b></p>

<p><b>(Corte Suprema di Cassazione)</b></p>	<p><b>Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro - Mobilità del personale docente – Precedenza - Criterio della prevalenza della mobilità endoprovinciale alla mobilità tra province.</b> Interpretazione della direttiva 2000/78/CE del Consiglio del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro - compatibilità della direttiva 2000/78/CE con la normativa italiana <i>(dubbio se l'art. 5 della predetta normativa europea debba essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale nella mobilità di docenti, personale educativo e A.T.A., dare precedenza a chi partecipa alla mobilità all'interno della provincia piuttosto che a coloro che, pur avendo una riconosciuta disabilità superiore a due terzi, partecipino alla mobilità tra province differenti).</i></p>	<p><b>MIN DISABILITA'</b></p> <p><b>MIN PUBBLICA AMMINISTRAZIONE</b></p> <p><b>INPS</b></p>
<p><b>Cause riunite C-758/24 e C-759/24 ITALIA (Tribunale ordinario di Roma) Procedimento accelerato</b></p>	<p><b>GIUSTIZIA E DIRITTI FONDAMENTALI- Protezione internazionale - Trattenimento migranti richiedenti -Procedura accelerata di frontiera- Paesi di origine sicuri – Designazione- Interpretazione art. 47 CDFUE e artt. 36, 37 e 38 della direttiva 2013/32/UE del</b></p>	<p><b>PCM-DAGL</b></p> <p><b>MIN INTERNO</b></p> <p><b>MIN GIUSTIZIA</b></p>

	<p>Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (<i>dubbio se il diritto Ue osti alla diretta designazione da parte di un legislatore nazionale, mediante atto legislativo primario, di uno Stato terzo come Paese di origine sicuro; dubbio se nel corso di una procedura accelerata di frontiera per persone provenienti da Paese di origine designato sicuro, il giudice possa in ogni caso utilizzare informazioni sul Paese di provenienza, attingendole autonomamente dalle fonti indicate dal citato diritto UE e infine dubbio se il diritto UE osti a che un Paese terzo sia definito "di origine sicuro" qualora vi siano, in tale Paese, categorie di persone per le quali esso non soddisfa le condizioni sostanziali di siffatta designazione</i> )</p>	
--	--	--

**Ricognizione delle cause pregiudiziali straniere**

<b>CAUSA</b>	<b>OGGETTO</b>	<b>AMMINISTRAZIONI</b>
<b>C-587/24 SPAGNA</b>	<b>GIUSTIZIA E DIRITTI FONDAMENTALI/FIS CALITA' E DOGANE - Legge organica 1/2024, del 10 giugno 2024, sull'ammnistia per la normalizzazione istituzionale, politica e</b>	<b>PCM-DAGL PCM-DARA MIN GIUSTIZIA MIN ECONOMIA E FINANZE</b>

	<p><b>sociale in Catalogna- Interessi finanziari UE- Possibile lesione- Procedimento penale riguardante, in particolare, reati di appropriazione indebita di fondi pubblici-</b></p> <p>Interpretazione dell'articolo 325 TFUE e dell'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 2017/1371 relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (<i>dubbio se il diritto UE osti ad una normativa nazionale con cui uno Stato membro addotta provvedimenti di clemenza nei confronti di propri cittadini che potenzialmente ledano gli interessi finanziari dell'Unione</i></p>	<p><b>MIN PUBBLICA AMMINISTRAZIONE</b></p>
<p><b>C-596/24 AUSTRIA</b></p>	<p><b>GIUSTIZIA E DIRITTI FONDAMENTALI - Frontiere, asilo e immigrazione – Requisiti per il riconoscimento come rifugiato – Atti di persecuzione -</b></p> <p>Interpretazione della Direttiva 2011/95/UE recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, in relazione alla possibilità di escludere la sussistenza di un atto di persecuzione nel paese di origine, laddove la normativa nazionale sul servizio militare consenta di versare una tassa per essere esentati dall'obbligo di leva ma che il ricorrente ha</p>	<p><b>MIN GIUSTIZIA MIN INTERNO</b></p>

	rifiutato di pagare per motivi politici.	
<p><b>C-602/24</b></p> <p><b>POLONIA</b></p>	<p><b>FISCALITA' e DOGANE- Direttiva IVA- Esenzione dall'IVA delle cessioni intracomunitarie di beni - Interpretazione dell'articolo 146, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto - Interpretazione dell'art. 146, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, in relazione a una cessione di beni, dichiarata dal soggetto passivo (fornitore) come una cessione intracomunitaria di beni, nel caso in cui l'acquirente abbia tuttavia esportato i beni non nel territorio di un altro Stato membro, ma fuori dell'Unione (<i>dubbio interpretativo in relazione al fatto che, ai fini dell'applicazione dell'esenzione in parola, sia rilevante che l'acquirente dei beni abbia esportato i beni fuori dell'Unione non avendo consultato il soggetto passivo-fornitore e in maniera difforma dalle modalità decise di comune accordo, ma sulla base di una decisione autonoma e all'insaputa del soggetto passivo-fornitore; sull'interpretazione del requisito sostanziale per considerare una</i></b></p>	<p><b>MIN GIUSTIZIA</b></p> <p><b>MIN FINANZE/AG ENTRATE/AG. DOGANE E MONOPOLI</b></p> <p><b>MIN IMPRESE E MADE IN ITALY</b></p>

	<i>determinata operazione un'esportazione esente da IVA)</i>	
<b>C-611/24</b> <b>BULGARIA</b>	<p><b>DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI - Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea- Revoca carica vice-governatore banca nazionale bulgara - Procedimento di impugnazione della relativa decisione- Applicabilità dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea tutti i membri degli organi decisionali di una banca centrale nazionale - Interpretazione dell'art. 14.2 dello Statuto del SEBC e della BCE ai sensi del quale "Un Governatore può essere sollevato dall'incarico solo se non soddisfa più alle condizioni richieste per l'espletamento delle sue funzioni o si è reso colpevole di gravi mancanze" (<i>dubbio sulla possibilità di ricomprendere nel relativo ambito soggettivo di applicazione dell'art. 14.2 tutti i membri degli organismi direttivi delle banche centrali nazionali, e dunque non i soli Governatori</i>).</b></p>	<p><b>PCM-DAGL</b></p> <p><b>MIN GIUSTIZIA</b></p> <p><b>MIN ECONOMIA E FINANZE</b></p> <p><b>MIN IMPRESE E MADE IN ITALY</b></p> <p><b>BANCA D'ITALIA</b></p> <p><b>ANAC</b></p>
<b>C-621/24</b> <b>GERMANIA</b>	<p><b>GIUSTIZIA E DIRITTI FONDAMENTALI- Protezione internazionale- Richiedente -Misure di accoglienza- Riduzione nel periodo di pendenza del termine per il trasferimento in altro SM competente</b></p>	<p><b>PCM-DAGL</b></p> <p><b>MIN GIUSTIZIA</b></p> <p><b>MIN INTERNO</b></p>

	<p><b>all'esame della domanda di asilo- Nozione di "domanda reiterata"-</b> -</p> <p>Interpretazione della direttiva 2013/33/UE, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale , in combinato disposto con il regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (<i>dubbio se il diritto UE osti ad una normativa nazionale la quale accorda ai richiedenti protezione internazionale, indipendentemente dal loro status di persone assoggettate all'obbligo esecutivo di lasciare il territorio, nella pendenza del termine di trasferimento ai sensi del Regolamento di Dublino III, esclusivamente un diritto di alloggio, vitto, cura del corpo e della salute e trattamento in caso di malattia, nonché, in funzione delle circostanze del singolo caso concreto, di vestiario e beni di consumo per la casa con esclusione delle misure pecuniarie accordate prima della previsione del trasferimento in altro SM</i>)</p>	
--	---	--